

ARCI PESCA FISA

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ED AMBIENTE

FEDERATA ARCI

**CODICE DI
COMPORTAMENTO
RESPONSABILE DELLE
GUARDIE VOLONTARIE**

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE ARCI PESCA FISA

IN DATA 16/17 GIUGNO 2000

Diritti e doveri

Art. 1

La nomina a guardia giurata volontaria comporta per l'interessato obblighi ed adempimenti previsti dalle leggi generali dello Stato, da quelle Regionali, dai decreti e regolamenti emanati dallo Stato e da altri Enti territoriali preposti in materia.

La guardia giurata volontaria di prima nomina, prima di assumere tali funzioni, ha l'obbligo di prestare giuramento davanti all'Organo competente per territorio.

La guardia giurata volontaria presta la propria opera non retribuita volontariamente.

Art. 2

La guardia giurata Arci Pesca FISA nell'esercizio delle proprie funzioni, ove svolge il servizio volontario nei limiti territoriali del proprio decreto prefettizio (o di altro Organo delegato), ha la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi del R.D. 8/10/1931 n. 1604.

Art. 3

La guardia giurata volontaria ha tra i suoi compiti e doveri:

- educare i cittadini al rispetto dell'ambiente naturale ed a quanto lo circonda;
- informare i pescatori e collaborare con gli stessi;
- prevenire e reprimere infrazioni e reati in violazione alle vigenti norme in materia di pesca e di quelle poste alla tutela della flora, della fauna e delle risorse ambientali in quanto contemplata ed attribuita alla loro competenza da espresse previsioni normative.

All'uopo, la guardia giurata volontaria collabora con gli altri agenti di vigilanza e con gli Enti Locali Territoriali, con le Aziende Sanitarie Locali.

La guardia giurata altresì, di norma, collabora per quanto riguarda gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi regionali, provinciali e comunali e con il corpo forestale dello stato e le altre associazioni che operano nel settore di protezione civile.

Rilascio e Ritiro del Decreto GG. VV.

Art. 4

Per conseguire la nomina a guardia giurata volontaria Arci Pesca FISA sono richiesti i seguenti requisiti (autocertificati con la sottoscrizione del presente codice):

- non aver riportato alcuna condanna penale e civile;
- avere serietà morale;
- essere di sana costituzione;
- essere in possesso di tessera Arci Pesca FISA;
- prestare servizio non retribuito in qualità di guardia giurata volontaria per conto dell'associazione Arci Pesca FISA.

La richiesta di rilascio del decreto di guardia giurata volontaria, inoltrata all'Autorità competente dal Presidente del Comitato Provinciale Arci Pesca FISA cui è iscritto l'associato, sarà preventivamente valutata dal Coordinamento di vigilanza provinciale.

Qualora nell'espletamento del servizio venga riscontrata inadeguatezza, inurbanità da parte della guardia giurata volontaria, il Coordinamento Provinciale di appartenenza propone al Comitato Provinciale il ritiro del decreto e delle altre eventuali autorizzazioni.

In tal caso la guardia giurata volontaria e' tenuta a restituire il materiale in dotazione di proprietà dell'associazione.

Il decreto di Guardia Giurata Volontaria, rilasciato su richiesta dell'Arci Pesca FISA, può essere ritirato con decisione inappellabile dal Comitato Provinciale di competenza.

Formazione ed Aggiornamento

Art. 5

I Centri Provinciali possono organizzare - ai fini della formazione, qualificazione e dell'aggiornamento tecnico legislativo - corsi, seminari e riunioni.

A tali iniziative sono tenute a partecipare le guardie giurate volontarie e gli aspiranti regolarmente iscritti all'associazione o espressamente invitati dagli organi associativi competenti.

La partecipazione alle iniziative di carattere nazionale e regionale, viene stabilita di volta in volta dagli organi dirigenti nazionali e/o regionali.

Gli aspiranti, prima della presentazione della domanda di nomina all'autorità competente, qualora non abbiano partecipato ad un corso di qualificazione, dovranno sostenere un colloquio di informazione sulle attività che si impegnano a svolgere.

Il colloquio dovrà essere sostenuto di fronte ad un'apposita commissione costituita dal Coordinamento Provinciale Arci Pesca FISA.

Qualora i risultati del colloquio avessero esito positivo, il Coordinamento rilascia attestazione interna di qualificazione, trasmettendone copia al presidente del competente Comitato Provinciale Arci Pesca FISA per le decisioni in merito, essendo lui l'unico ed esclusivo responsabile della vigilanza provinciale in quanto offre, all'autorità competente al rilascio dei decreti di nomina e delle relative licenze di polizia, ragioni giustificative del predetto rilascio o motivi di revoca degli stessi.

Organizzazione

Art. 6

L'iscritto dell'Arci Pesca FISA con riconoscimento di guardia giurata volontaria presta la propria opera volontaria non retribuita secondo le disposizioni impartite dal Coordinamento Provinciale Arci Pesca FISA in cui è organizzata secondo i criteri del presente codice.

I Centri Provinciali, in base alle loro disponibilità finanziarie e qualora ne ravvisino la necessità, hanno facoltà di rimborsare in tutto od in parte le spese sostenute dalla guardia giurata volontaria ivi comprese quelle relative alla concessione e rinnovo del decreto di guardia giurata.

Art. 7

Le Guardie Giurate Volontarie Arci Pesca FISA, di norma, operano in coppia.

L'agente non in servizio può solo intervenire in presenza di infrazioni o reati gravi per l'incolumità pubblica.

Art. 8

Ogni decisione in ordine all'organizzazione del servizio di vigilanza spetta al Coordinamento Provinciale competente.

Art. 9

Il Coordinamento Provinciale Arci Pesca FISA, al fine di assolvere più adeguatamente i molteplici compiti tecnico organizzativi della vigilanza volontaria, è chiamato alla massima responsabilità.

A tale scopo esso convoca di norma ogni 30 giorni le guardie giurate volontarie ciò al fine di informare e valutare più adeguatamente l'organizzazione dei servizi ed altre iniziative a sostegno degli interventi cui sono chi amate a sostenere le guardie.

Art. 10

La guardia giurata volontaria a termine di legge è la sola responsabile della scrittura e dei contenuti dei processi verbali di contestazione e di riferimento.

Essa e' tenuta ad inviare immediatamente copia dei medesimi al Coordinamento Provinciale competente.

Il Coordinamento Provinciale è altresì tenuto a trasmettere con la massima urgenza, gli originali dei verbali medesimi alle autorità amministrative e/o giudiziarie competenti.

La guardia giurata volontaria deve avere la massima attenzione nella compilazione dei verbali, scrivendo chiaramente tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla persona verbalizzata e riferire ampiamente sulle cause che sono state alla base dell'accertata infrazione o reato.

Il Coordinamento Provinciale e' tenuto inoltre a tenere agli atti copia del verbale ed a trascrivere il medesimo in apposito registro schedario ciò anche al fine della recidiva.

Art. 11

Le guardie giurate volontarie Arci Pesca FISA sono tenute ad espletare con massima cura il servizio di vigilanza nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle direttive loro impartite. Esse devono adempiere correttamente alle funzioni di rappresentanza dell'associazione.

Le guardie giurate volontarie non possono espletare servizio presso altre associazioni.

Laddove si possono realizzare programmi su obiettivi comuni dovranno realizzarsi protocolli d'intesa tra le associazioni interessate ed i rispettivi organismi di vigilanza.

La violazione di tale disposizione comporta il ritiro, con effetto immediato, del decreto di nomina a guardia giurata volontaria Arci Pesca FISA, dei documenti e dei materiali inerenti tale qualifica.

Dotazione materiali

Art. 12

La guardia giurata volontaria è responsabile dell'accurata custodia del materiale di proprietà dell'associazione ad essa assegnato in dotazione: tesserino, distintivo, libretto verbali.

La consegna di materiale di proprietà dell'associazione alla guardia giurata volontaria, avviene a mezzo firma di ricevuta.

La ricevuta "scheda inventario" redatta in duplice copia, dovrà risultare agli atti del Coordinamento Provinciale proprietario dello stesso.

Copia della medesima dovrà essere consegnata alla guardia giurata volontaria che ha ricevuto in dotazione il materiale.

A richiesta del Coordinamento Provinciale il materiale di proprietà dell'associazione dovrà essere riconsegnato in perfetta efficienza.

In difetto di riconsegna dei materiali di proprietà dell'associazione la guardia giurata volontaria è chiamata a rispondere di fronte all'autorità giudiziaria.

Art. 13

Le guardie giurate volontarie Arci Pesca FISA saranno dotate di una tessera di riconoscimento su modello unico nazionale che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta occorra dimostrare la propria qualifica.

Saranno altresì munite di distintivo metallico, su modello unico nazionale recante il numero di matricola e dotate di divisa su modello unico nazionale.

Il Coordinamento Provinciale prima di dotare di divisa le proprie guardie giurate volontarie, è tenuto per legge a richiedere preventiva autorizzazione alle autorità competenti (prefettura e commilitari) presentando ai medesimi domanda con allegato figurino riproducente le caratteristiche della divisa ed il colore del tessuto che intende utilizzare per la confezione della medesima.

La guardia giurata volontaria dell'Arci Pesca FISA, ai fini della sorveglianza sulla pesca, ha qualità di Agente di Polizia Giudiziaria in base all'art. n° 31 - R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604.

La guardia giurata volontaria, in possesso di porto d'arma corta per difesa personale, che reputi utile, ai fini del servizio, portare l'arma con se deve tenerla nascosta, fatto salvo se in divisa.

“commi modificati dal Consiglio Nazionale in data 08/04/2001”

Qualora le guardie giurate volontarie Arci Pesca FISA abbiano in dotazione o siano in possesso di apparati ricetrasmittenti, i medesimi dovranno essere utilizzati con la massima cura e solo nei servizi di vigilanza e negli interventi espressamente richiesti dalle strutture associative provinciali o territoriali Arci Pesca FISA.

La dotazione di apparati ricetrasmittenti, anche se di debole potenza, è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte della direzione delle poste e telecomunicazioni.

Il possesso di detti apparati comporta altresì l'obbligo di denuncia all' autorità di pubblica sicurezza (Questura competente per territorio).

La guardia giurata volontaria in possesso di apparecchi ricetrasmittenti risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi di concessione o comunque per fatti connessi all'uso degli apparati medesimi.

Norme finali

Art. 14

Il presente codice impegna tutti i livelli associativi territoriali Arci Pesca FISA chiamandoli alla responsabilità per la sua corretta applicazione.

Art. 15

Entro 30 giorni le guardie giurate volontarie sono tenute a firmare copia per accettazione delle norme contenute nel presente codice. La copia firmata è tenuta agli atti dal Coordinamento Provinciale.

Per Accettazione

La Guardia G.V. _____ Firma _____

Luogo e data _____